



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

DENOMINATA "AMICI DELLA CROCE DI CAMPIANO ETS"

Il giorno 28 del mese di MAGGIO dell'anno 2022, in GROSOTTO, nella sala "DON GIOVANNI RAPELLA" presso l'Oratorio Parrocchiale in Via Statale 113, alle ore 21.00, si è tenuta, riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Volontariato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Modifica dello Statuto sociale agli art. 6, 16, 17, 19bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 per adeguamento normativo a seguito richiesta del RUNTS del 11/05/2022.

Il Presidente, Sig. GIAN FRANCO DELL'ACQUA, constatata la legalità della seduta, chiama il Sig. DANILO FULVIO SALA VENI, quale Segretario dell'Assemblea, a redigere il presente verbale.

Sono presenti 3 consiglieri e 6 soci.

Prima di passare al punto 1. dell'ordine del giorno, il segretario, SALA VENI DANILO FULVIO, si rende disponibile ad accettare il rinnovo del tesseramento per l'esercizio in corso, da parte di chi non avesse ancora provveduto, dopo di che procede alla verifica che tutti i presenti siano in regola con il pagamento della quota associativa 2022 ed abbiano titolo a presenziare e votare.

Il Presidente, sig. GIAN FRANCO DELL'ACQUA, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Preso atto che la presente Assemblea, in seduta ordinaria e in seconda convocazione, il giorno 12 ottobre 2020 ha approvato le modifiche nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio del 11 maggio 2022, con la richiesta di integrazioni e modifiche per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ASSEMBLEA delibera

- o di adeguare lo Statuto vigente dell'Associazione alla suddetta richiesta negli articoli:
- o **Art. 6** inserendo l'indicazione che tra i soci, gli ETS o senza scopo di lucro non possono essere superiori al 50% del numero delle ODV (Organizzazioni di Volontariato).
- o **Art. 16** inserendo l'indicazione che in caso di surroga, i nuovi consiglieri attinti dalla graduatoria dei non eletti, scadono con gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
- o **Art. 17** cancellando l'ultimo paragrafo del comma 1 ed escludendo così la possibilità di cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo da parte del Consiglio medesimo.
- o **Art. 19 bis** rinumerando l'articolo con il numero 20 e aggiungendo per gli associati il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- o **Art. 20** rinumerando l'articolo con il numero 21
- o **Art. 21** rinumerando l'articolo con il numero 22
- o **Art. 22** rinumerando l'articolo con il numero 23
- o **Art. 23** rinumerando l'articolo con il numero 24
- o **Art. 24** rinumerando l'articolo con il numero 25
- o **Art. 25** rinumerando l'articolo con il numero 26
- o **Art. 29** rinumerando l'articolo con il numero 27

L'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto così modificato e conferisce mandato al Presidente di registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate e darne comunicazione alla Provincia di Sondrio, al fine di consolidare la trasmigrazione dai Registri Regionali e Provinciali con l'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) come richiesto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22.00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ALLEGATI:

STATUTO PREVIGENTE (2020)

RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

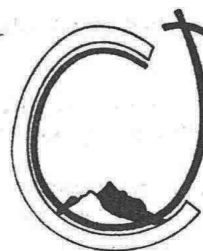
STATUTO MODIFICATO (2022)

Il Segretario verbalizzante

Galassio Fulvio

Il Presidente

[Signature]



**Associazione
di volontariato
Amici della
Croce di Campiano**

Via Statale, 58
23034 Grosotto (SO)
C.F.: 92022930140

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 573 Serie 3 del 6/6/2022
Esatte & ARO ESENTE DLGS 117/2017



**IL FUNZIONARIO
Giuseppe Cassina**

La registrazione del presente atto e dello Statuto 2022 allegato, è esente da imposta di bollo e di registro,

ai sensi del D.Lgs. 117/2017 Art. 82 commi 3 e 5



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CROCE DI CAMPIANO

STATUTO

Art. 1. Denominazione e sede

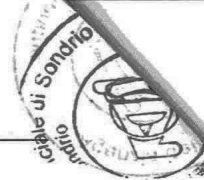
1. È costituita, l'Associazione di Volontariato denominata "Amici della Croce di Campiano" Organizzazione di Volontariato (ODV) in seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore (ETS), è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grosotto (SO) in via Statale, 58 e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2. Finalità

1. L'Associazione, si ispira ai principi di solidarietà, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
 - "Custodire" la Croce di Campiano: nel suo "rilievo" religioso e culturale tramandatoci dai nostri antenati e, in senso più materiale, conservarne la struttura lignea e gli spazi che la circondano.
 - L'annuale festa di Campiano, che ricade di norma nella domenica precedente il Ferragosto, è momento di preghiera, ma anche occasione di incontro e socializzazione con persone che tornano a Grosotto appositamente per questa occasione. Gli sforzi organizzativi per questa giornata dovranno avere come fine quello di favorire i rapporti di amicizia e di condivisione.
 - Promuovere e/o aderire a progetti di solidarietà, in autonomia o in collaborazione con altri Enti o Organismi presenti e operanti nel Comune di Grosotto e altrove.
 - Oltre alla beneficenza potranno essere perseguite azioni di tutela, promozione e salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio, il rispetto e valorizzazione della natura e dell'ambiente anche attraverso progetti di didattica rivolti ai giovani in età scolare. Al fine del raggiungimento degli scopi e per la promozione delle attività potranno essere curate stampe periodiche.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3. Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione



dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. In particolare l'Associazione si propone di realizzare

Festa annuale in Campiano

Attività teatrale

Concerti

Eventi culturali

Attività con la scuola

Sostegno a progetti di valorizzazione di immobili a valenza culturale

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5. Raccolta di fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6. Ammissione a socio

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. E' possibile accogliere l'adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato associate.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.



- 3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- 3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall' assemblea.
5. La quota associativa annua, per il primo esercizio, è fissata in 10 euro.
6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
7. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
9. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone, enti o aziende che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
2. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
3. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per morte;
 - b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
 - c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in

condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b), è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, c), la delibera deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 9 Attività di volontariato.

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 Organi sociali.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa, è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12. Competenze dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
 - decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
3. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli Associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. (art. 21 C.C.)

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea.

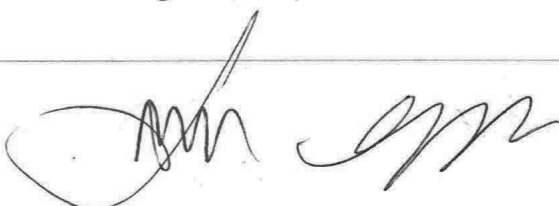
1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (art. 20 del C.C.).
2. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
3. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta dell'avviso inviata con lettera, o e-mail, o con altro mezzo elettronico che ne certifichi la ricezione e mediante pubblicazione sul sito internet della associazione, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
4. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
5. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. I soci minori di età possono essere rappresentati in assemblea da chi esercita la patria potestà.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
4. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli Associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. (art. 21 C.C.).
5. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Per l'anno di costituzione dell'Associazione, esercizio 2010, il Consiglio Direttivo dura in carica un solo anno. Successivamente la durata sarà di 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,



l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

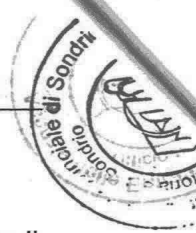
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere che svolge anche le funzioni di segretario;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Gli assenti possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso telefonico o con altro mezzo anche elettronico, almeno 7 giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della



richiesta.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo

Art. 18 . Il Presidente

1. Il Presidente:

- viene eletto dal Consiglio Direttivo;
 - è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale;
 - dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo.
 - è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
 - ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale;
 - in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
2. in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario;
3. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il Tesoriere/Segretario:

- Viene nominato dal Consiglio Direttivo;
- è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.;
- cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio;
- Stanti i compiti affidati, al Segretario è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidatigli dagli organi statutari;
- ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile della redazione dei Verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli apposite libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Art. 20 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j. altre entrate espressamente previste dalla legge;
2. Il patrimonio sociale può essere costituito da:
 - a. beni immobili e mobili;
 - b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c. donazioni, lasciti o successioni;
 - d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'esercizio.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



Art. 27 – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giuseppe Cassina
[Signature]

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Cassina

Allegato n. 4
All'atto reg. II 016/2022
Numi 573 serie 3